

RICHIAMATA la legge regionale 12 aprile 2011, n.7 “Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione della liquidazione” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare :

- l’art.11, comma 4 che ha istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane e per il sostegno alle forme associative comunali;
- il successivo comma 5, lettera b), dello stesso articolo 11 il quale stabilisce che la Giunta Regionale utilizza il Fondo Unico per contributi alle forme associative comunali e alla fusione di comuni;
- l’art. 5, comma 3, il quale prevede che la Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta Regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni /servizi associati e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi;
- il comma 3 bis del suddetto articolo che stabilisce altresì che la Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni.

RICHIAMATA la propria legge regionale n. 7 del 5.03.2012 “Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”, la quale stabilisce all’art.6 comma 1 che “La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l’assegnazione di fondi ai comuni liguri, l’adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso”.

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni nazionali in materia di associazionismo comunale ed in particolare:

- l’art 14 del D.L. n. 78 del 31-05-2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in L. 122/2010, così come modificato dall’art.19 comma 1 del D.L. 1/7/2012, n. 95, e da ultimo dall’ *art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- l’art.16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall’art.19 comma 2 del D.L. 95/2012;
- l’art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, aggiunto dall’*art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, in base al quale i Comuni, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’*articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’*articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*.

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.942/2012 (Bando 2012);
- la Dgr.1057 del 4/9/2012 che ha previsto due deroghe al limite demografico per le Unioni di Comuni istituite ai sensi dell’art.16, comma 1 del D. 138/2011;
- la successiva Dgr. 1152 che ha definito i limiti demografici minimi per le Unioni di Comuni di cui all’art.14 comma 31 D.L.78/2010.

DATO ATTO che :

- hanno partecipato al bando per l'anno 2012- DGR 942/2012, venticinque forme associative comunali che hanno presentato altrettante domande di ammissione al contributo regionale;
- le forme associative assegnatarie del contributo per l'anno 2012 risultano essere n. 21 per contributi complessivi assegnati pari a €999.500,00;
- le domande, presentate entro il termine del 02.04.2013, non ammissibili risultano essere n. 4 secondo le seguenti specifiche motivazioni:

<i>Forme associative comunali</i>	<i>Motivazione</i>
Sesta Godano – Maissana - Varese Ligure (forma associativa già costituita e finanziata)	Mancanza del requisito previsto per le forme associative già costituite e finanziate d.2 1)relativamente alla mancata adozione degli atti per l'avvio delle funzioni fondamentali entro il 31.12.2012 da parte di un Comune membro.
Borzonasca – Mezzanego (nuova forma associativa)	Mancanza del requisito demografico.
Cogorno –Ne (nuova forma associativa)	Mancato impegno all'esercizio associato dello Sportello Unico Attività Produttive.
Sassello - Pontinvrea – Stella – Mioglia –Urbe (nuova forma associativa)	Mancata indicazione di alcune delle deliberazioni dei Comuni partecipanti relative a funzioni associate e adozione Convenzioni.

CONSIDERATO che alla luce delle novità legislative introdotte dal Decreto legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e successive sue modificazioni occorre:

- favorire l'avvio e il consolidamento del processo di aggregazione dei Comuni per lo svolgimento delle proprie funzioni mediante l'erogazione di contributi a valere sul Fondo ex art.11 L.R.7/2011;
- incentivare le iniziative volte a realizzare fusioni di Comuni, quale strumento di razionalizzazione del livello amministrativo comunale che permette maggiori economie di scala e un effettivo miglioramento della qualità dei servizi resi, alla luce altresì dell'attuale congiuntura economica – finanziaria che ha portato da un lato alla contrazione delle risorse economiche strumentali e umane a disposizione dei Comuni e dall'altro ad un aumento delle funzioni e dei servizi in capo ai Comuni stessi, destinando pertanto una quota di finanziamento a tali proposte;
- stabilire, a tali scopi, i seguenti requisiti e criteri necessari ai fini dell'accesso ai suddetti contributi:
  1. possono accedere ai contributi regionali a valere sul Fondo Unico ex art.11 LR 7/2011:
    - 1) le fusioni di Comuni;
    - 2) le forme associative tra comuni come di seguito specificate:
      - Unioni di comuni costituite secondo la disciplina di cui all'articolo 32 del D.lgs. 267/2000 e s.m. ovvero secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del D.L. 148/2011, come modificato dall'articolo 19 del D.L. 95/2012;
      - Convenzioni polifunzionali;
  2. per l'accesso ai contributi le suddette forme associative devono presentare i seguenti requisiti:

## **1. Nuove forme associative comunali**

- a) Convenzioni polifunzionali comunali e Unioni di Comuni che non abbiano conseguito l'assegnazione di contributi in base alle procedure di cui alla Dgr. 942/2012;
- b) Forme associative già costituite e finanziate che si associno tra loro costituendo una nuova forma associativa per l'esercizio associato di tutte le funzioni comunali fondamentali;
- c) Forme associative di nuova composizione a seguito del mancato proseguimento della associazione originaria per non adesione di una o più Amministrazioni comunali alle previsioni dei bandi regionali o degli impegni assunti.

- I. **Requisito demografico:** popolazione complessiva residente nei rispettivi territori al 31.12.2012:
  1. superiore a 10.000 abitanti;
  2. ovvero non inferiore a 5.000 abitanti qualora il 30% dei Comuni che le compongono abbiano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
  3. ovvero non inferiore a 3.000 abitanti qualora i Comuni partecipanti siano tutti Comuni già facenti parte di Comunità Montane.

Tali requisiti possono essere derogati qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

- a. la forma associativa comprenda non meno di 7 Comuni.
  - b. la forma associativa si discosti dal requisito demografico per non più del 20%.
- II. **Gestione associate** del servizio/funzione attraverso personale comunale o assunzione di personale di ex comunità montane, o comunque disposto in continuità con le forme di gestione delle comunità montane stesse.
  - III. **Per le Unioni dei comuni:** bilancio di previsione approvato, per le Unioni già esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione ovvero Statuto, Atto costitutivo deliberati dai Consigli comunali dei Comuni membri e bozza di bilancio di previsione approvato con atto della Giunta dell'Unione.
  - IV. **Funzioni /servizi associati:** alla data di presentazione della domanda :
    - formale impegno, deliberato dai Consigli comunali di tutti i Comuni partecipanti alla forma associativa, all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali fondamentali ex art. 14 D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 come modificato dall'art.19 D.L. 95/2012 nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale di riferimento, (attualmente **entro il 1 gennaio 2014**), e contestuale approvazione di una Convenzione multifunzionale che dovrà altresì individuare il soggetto/soggetti, responsabile unico incaricato di predisporre un programma di riorganizzazione delle funzioni/servizi stessi.
    - Approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti alla forma associativa della Convenzione per la gestione associata del S.U.A.P. ( Sportello Unico Attività Produttive).
  - V. **Durata** della nuova forma associativa: 3 anni, salvo variazioni dipendenti da provvedimenti normativi o regionali.
  - VI. **Integralità soggettiva e oggettiva**
    1. La forma associativa potrà essere finanziata se la gestione associata abbia ad oggetto l'integralità della funzione o servizio conferito ed il conferimento sia effettuato da tutti i Comuni della forma associativa.
    2. E' tuttavia ammissibile e finanziabile all'interno di una forma associativa intercomunale insistente su valli separate o che presenti una conformazione geografica ed infrastrutturale, che non consenta di raggiungere adeguati livelli di efficienza, qualità ed economicità nell'erogazione del servizio, in deroga al criterio generale del conferimento alla forma associativa da parte di tutti i Comuni, l'individuazione di uno o più sub ambiti per l'esercizio

associato di funzioni e servizi tra alcuni dei Comuni facenti parte della stessa forma associativa.

3. E' inoltre ammesso che fra i comuni facenti parte della forma associativa possano essere individuati comuni diversi come capofila per una funzione/servizio.

4. E' ammissibile altresì che nell'ambito di una forma associativa i Comuni associati convengano, mediante deliberazioni consiliari, che per l'esercizio di un servizio inerente una funzione fondamentale associata, uno o più dei Comuni membri possano svolgere lo stesso con Comuni non appartenenti all'associazione di cui sono parte, qualora tale scelta consenta di raggiungere migliori livelli di efficienza e qualità nell'erogazione del servizio stesso .

5. Ai fini dell'accesso al contributo, il requisito dell'integralità soggettiva ( tutti i Comuni) ed oggettiva ( tutte le attività e servizi della funzione ) della gestione associata è, altresì, ritenuto soddisfatto anche nel caso in cui temporaneamente una porzione di compiti rientranti nell'ambito della funzione conferita o una funzione non sia concretamente nella disponibilità dell'Ente sovra comunale o della forma associativa, in quanto a causa di contratti in corso ma prossimi alla scadenza o di altro vincolo temporaneo non sia possibile, da parte di uno dei Comuni dar immediatamente seguito , di fatto, al conferimento integrale della gestione.

6. E' ammissibile altresì che, a seguito della definizione dei nuovi Distretti Socio-sanitari, la funzione sociale sia esercitata da un Comune in forma aggregata con una associazione di comuni diversa rispetto a quella cui il Comune intenda aderire per l'esercizio in forma associata delle restanti funzioni fondamentali.

CONSIDERATO, altresì, di definire i seguenti ulteriori aspetti relativi ai contributi in questione:

**Massimali dei contributi concedibili e relative maggiorazioni o riduzioni:**

o il massimale del contributo concedibile a ciascuna forma associativa è fissato in 35.000,00 €

o sono possibili le seguenti maggiorazioni di contributo:

1. in caso di trasferimento di personale comunale e/o personale di ex Comunità Montane all'Unione e all'Ufficio Unico della forma associativa si applica una maggiorazione del 20%;
2. laddove alla forma associativa partecipino per la gestione associata di una o più funzioni comunali fondamentali uno o più Comuni non obbligati dalla normativa statale di riferimento all'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali è prevista una maggiorazione del massimale del 20%;
3. laddove alla forma associativa partecipino per la gestione associata di tutte le funzioni comunali fondamentali uno o più Comuni non obbligati dalla normativa statale di riferimento all'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali è prevista una maggiorazione del massimale del 100%;
4. nel caso di unioni ovvero di forme associative già costituite e finanziate che si associno tra loro costituendo una più ampia forma associativa comunale per l'esercizio associato di tutte le funzioni comunali fondamentali, si applica una maggiorazione del 100 %;

o il massimale del contributo concedibile è ridotto del 30% qualora la forma associativa sia composta da due Comuni;

## **2. Forme associative già costituite e finanziate.**

Potranno partecipare all'assegnazione di contributi regionali attraverso la presentazione di Progetti inerenti la gestione associata di una o più funzioni comunali fondamentali:

- a) Unioni e Convenzioni già assegnatarie di contributi in base alle procedure di cui alla Dgr 942/2012;
- b) Forme associative già costituite e finanziate che si associno tra loro costituendo una nuova forma associativa per l'esercizio associato di tutte le funzioni comunali fondamentali;
- c) Forme associative di nuova composizione nel caso di cui al punto 1. lettera c).

**I. Requisito di accesso per le forme associative di cui al punto 2. Lettere a) ,b) e c).**

Ai fini dell'ammissione al contributo le forme associative istanti **dovranno deliberare l'impegno alla gestione telematica dello Sportello per le Attività Produttive ( S. U. A. P.) entro la data del 31.12.2014.**

**II. Requisiti dei progetti:**

1. avere ad oggetto la riorganizzazione dell'amministrazione comunale finalizzato alla gestione associata delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14 del D.L. n. 78 del 31-05-2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in L. 122/2010, così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 1/7/2012, n. 95, e da ultimo dall' *art. 1, comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 , comprese le funzioni ICT;
2. specificare gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le attività principali da attivare e il budget per ogni singola attività e totale;
3. prevedere la possibilità, dichiarata nel progetto stesso, del riuso di eventuali programmi informatici o parti di essi, da parte di altre forme associative.

**III. Criteri e punteggi di valutazione per la formazione della graduatoria.**

1. Investimenti per la gestione associata delle funzioni utilizzando le Tecnologie dell'Informazione) e l'unificazione dei sistemi informatici (*punti 40 se il rapporto tra l'ampiezza del territorio coinvolto e il budget totale del progetto in migliaia di euro sia pari o superiore a 1,33;punti 20 se il rapporto sia inferiore*);
2. Semplificazione delle procedure di accesso e utilizzo dei servizi destinate a imprese e cittadini od interventi destinati al miglioramento nell'erogazione dei servizi stessi (*ai fini dell'attribuzione del punteggio il Progetto dovrà contenere oggettivi parametri di immediata rilevazione della semplificazione che si intende raggiungere* ) (punti:30 );
3. Piani di riorganizzazione proposti ed approvati contenenti l'analisi dell'organizzazione gestionale di partenza, la predisposizione dei regolamenti unici per la gestione delle funzioni/servizi in forma associata, definizione della pianta organica del personale addetto alla gestione delle funzioni associate. (punti: 20 );
4. Definizione di adeguate procedure di monitoraggio , gestione e controllo ( chiarezza del sistema di monitoraggio basato su indicatori oggettivamente rilevabili) e Piano di comunicazione dei relativi risultati (punti: 10 );
5. Interventi da realizzare in forma associata finalizzati al contenimento del gioco d'azzardo nel territorio della forma associativa (punti: 5).

**IV. Criteri di priorità .**

- In caso di parità di punteggio precede in graduatoria la forma associativa a cui partecipino Comuni non obbligati che decidano di gestire in forma associata la funzione, oggetto del progetto.
- In caso di ulteriore parità di punteggio precede in graduatoria la forma associativa cui partecipino uno o più Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
- In caso di ulteriore parità di punteggio precede in graduatoria la forma associativa cui partecipino un maggior numero di Comuni.
- In caso di ulteriore parità di punteggio precede in graduatoria la forma associativa il cui progetto preveda, ai fini della realizzazione dello stesso, il cofinanziamento da parte dei Comuni aderenti almeno del 10% del costo di progetto.

**Ogni singolo progetto potrà essere finanziato dalla Regione per un importo massimo di 70.000,00 euro, sulla base di specifica e dettagliata quantificazione dei costi del progetto presentato.**

**Potranno essere finanziati non più di due progetti per ogni forma associativa.**

### **3. Finalità del contributo:**

Sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per migliorare l'organizzazione e la qualità dello svolgimento delle funzioni gestite in forma associata.

Non sono ammesse a contributo spese per il pagamento di organi istituzionali.

### **4. Modalità di presentazione delle domande e liquidazione dei contributi**

A. Le domande da parte delle nuove forme associative e delle fusioni potranno essere presentate al Protocollo Generale della Regione Liguria a partire dal 1 ottobre 2013, e i contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento secondo l'ordine di arrivo delle domande risultante dal protocollo generale regionale. Qualora la documentazione inviata non sia completa ai fini dell'ammissione a contributo verrà considerata la data di inoltro delle necessarie integrazioni.

B. Le domande presentate dalle forme associative già costituite per il finanziamento di progetti, che dovranno essere allegati alla stessa e sottoscritti dal Sindaco del Comune referente o dal Presidente dell'Unione di Comuni, oltrechè, per la parte economico-finanziaria, dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune referente o dell'Unione dei Comuni, dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria entro il termine del 2 dicembre 2013 e i contributi saranno concessi, a seguito della definizione di apposita graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento.

La liquidazione del contributi avverrà per l'80% del contributo concesso all'atto dell'assegnazione dello stesso e per il restante 20% alla presentazione della rendicontazione di cui al successivo punto 6.

### **5. Risorse destinate.**

Al finanziamento del presente bando sono destinate risorse pari a:

- euro 1.100.000,00 a valere sul cap. 498 "Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità montane soppresse e alle forme associative comunali" del bilancio regionale – anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità, così ripartiti :
  - a) euro 600.000,00 destinati al finanziamento dei progetti, aventi le caratteristiche indicate nel presente atto, delle forme associative comunali (Convenzioni e Unioni di Comuni) già costituite e finanziate;
  - b) euro 300.000,00 destinati al sostegno delle nuove forme associative comunali;
  - c) euro 200.000,00 a sostegno delle fusioni di comuni.

### **6. Modalità di rendicontazione dei contributi.**

Entro il termine perentorio del 31.12.2014 la forma associativa beneficiaria è tenuta a rendicontare le spese sostenute in coerenza con il finanziamento concesso;

- la rendicontazione deve contenere, pena la revoca e restituzione del contributo già eventualmente concesso:

- a) l'elenco analitico delle spese sostenute, per la gestione associata delle funzioni /servizi ovvero per la realizzazione del progetto finanziato con indicazione delle determinazioni di impegno e liquidazione;
- b) relazione riepilogativa dei servizi e funzioni associati.

### **7. Revoca del contributo.**

La revoca del contributo totale o parziale, con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione, è prevista nei seguenti casi:

1. mancanza di rendicontazione totale o parziale delle spese sostenute per l'esercizio dei servizi/funzioni o l'attivazione del progetto finanziato;
2. rendicontazione effettuata oltre i termini;
3. destinazione del contributo a spese non attinenti le gestioni associate o il progetto finanziato;
4. rilevazione della mancanza dei presupposti per l'erogazione del contributo.

## **8. Monitoraggio.**

Al fine di verificare l'efficacia dei servizi/funzioni gestiti in forma associata ed il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi e di mantenimento e miglioramento dei servizi offerti sarà adottato un sistema di "monitoraggio" secondo le modalità che saranno definite dalla Struttura regionale competente.

## **9. Indicazioni finali.**

Il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Liguria e ne sarà data comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri.

Ai fini della corretta predisposizione della documentazione prevista dalla allegata modulistica potranno essere formulate richieste di chiarimento a supporto della predisposizione della domanda presso gli uffici regionali incaricati inoltrandole alla casella di posta elettronica: [comuniassociati@regione.liguria.it](mailto:comuniassociati@regione.liguria.it).

L'istruttoria degli uffici regionali sarà conclusa entro il 20 gennaio 2014 per quanto concerne i contributi sui Progetti.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato inviato all'ANCI Liguria in data 5 agosto 2013 e che con nota del 16 settembre 2013 è pervenuto il parere positivo in ordine allo stesso e che il presente atto recepisce la richiesta formulata dall'Associazione nazionale dei Comuni liguri di prevedere una valutazione premiale a favore di quelle forme associative comunali che, associandosi tra loro, diano vita ad un ambito territoriale più ampio ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

### DELIBERA

1. di approvare i criteri, i requisiti e le modalità di concessione di contributi alle forme associative comunali a valere sul Fondo unico istituito dall'articolo 11 della l.r. 7/2011 e ss.mm., nonché le modalità di erogazione e di revoca così come definite e descritte nelle premesse del presente provvedimento che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di approvare la modulistica allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che:
  - A. Le domande da parte delle nuove forme associative e delle fusioni potranno essere presentate al Protocollo Generale della Regione Liguria a partire dal 1 ottobre 2013, e i contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento secondo l'ordine di arrivo delle domande risultante dal protocollo generale regionale. Qualora la documentazione inviata non sia completa ai fini dell'ammissione a contributo verrà considerata la data di inoltro delle necessarie integrazioni.
  - B. Le domande presentate dalle forme associative già costituite per il finanziamento di progetti, che dovranno essere allegati alla stessa e sottoscritti dal Sindaco del Comune referente o dal Presidente dell'Unione di Comuni, oltrechè, per la parte economico-finanziaria, dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune referente o dell'Unione dei Comuni dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria entro il termine del 2 dicembre 2013 e i contributi saranno concessi, a seguito della definizione di apposita graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi indicati nel presente provvedimento.
4. di dare atto che i progetti potranno essere finanziati per un importo massimo di €70.000,00 e che potranno essere finanziati non più di due progetti per ogni forma associativa;
5. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari ad euro 1.100.000,00 è assicurata al cap. 498 "Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità montane soppresse (art.11 comma 5) e alle forme associative comunali (L.R.7/2011 art.11 c.5, lett.a) e b)", U.P.B. 1.104 del bilancio regionale – anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità ed è così ripartita :

- a) euro 600.000,00 destinati al finanziamento dei progetti, aventi le caratteristiche indicate nel presente atto, delle forme associative comunali (Convenzioni e Unioni di Comuni) già costituite e finanziate;
- b) euro 300.000,00 destinati al sostegno delle nuove forme associative comunali;
- c) euro 200.000,00 a sostegno delle fusioni di comuni;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno e la liquidazione dei singoli contributi a favore delle forme associative comunali individuate secondo le modalità definite dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Liguria e di darne comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.